

**Ancora in tema di conflitti tra enti originati da atti giurisdizionali,  
ovverosia quando la Corte-giudice si fa... *legislatore*  
(nota minima a margine della ord. n. 353 del 2006)**

di Antonio Ruggeri  
(4 novembre 2006)

E così, finalmente, le porte della Consulta si aprono all'ingresso dei giudici che coi loro atti abbiano provocato conflitti tra Stato e Regioni. La Corte si era - come si sa - spianata la via con la modifica dell'art. 27 delle norme integrative, laddove si fa obbligo al ricorrente di notificare il ricorso altresì "all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo o da quelle dipendenti dal Governo" (disposto, questo, al quale nella pronuncia qui annotata si fa esplicito richiamo). Solo che viene oggi meno l'usuale rigore dalla giurisprudenza esibito in fatto di termini (e mancate notifiche), da cui - come pure è assai noto - si è soliti far discendere l'irricevibilità dei ricorsi che non vi si siano attenuti. Nella circostanza odierna, invece, la Corte rimette in pista il giudice, "sanando" l'atto introduttivo carente a mezzo di una singolare sollecitazione rivolta alla Regione a notificare l'atto medesimo, unitamente all'ordinanza della Corte, all'autorità giudiziaria che ha causato il conflitto. Chiaramente a quest'ultima la decisione della Consulta, al posto dell'attesa pronuncia d'inammissibilità, nel caso in oggetto non conviene, mentre torna assai comodo all'intero ordine giudiziario che si siano gettate le basi su cui far poggiare futuri interventi dei giudici nei conflitti. È, nondimeno, assai strano che una lacuna normativa, dalla stessa Corte in una non lontana occasione denunciata come insuperabile al fine di dar modo ai giudici di far valere le loro ragioni, sia ora colmata in via giurisprudenziale. La Corte così, per un verso, tempera - come si diceva - il consolidato, rigido indirizzo fin qui tenacemente seguito con riguardo ai casi di difettose notifiche; per un altro verso, poi, dà una lettura coraggiosa, avanzata, del disposto di cui al II comma dell'art. 27 N.I., lasciando chiaramente intendere di annoverare anche i giudici tra le "autorità" genericamente indicate nel disposto in esame; infine, *integra* la formula in parola, stabilendo un termine (di sessanta giorni) entro cui la notifica va compiuta.

È da chiedersi se siffatta integrazione, che vede la Corte innaturalmente commutarsi da giudice in... *legislatore*, vada appunto intesa come unicamente valevole per la circostanza *de qua* ovvero se possa considerarsi una novità a regime, come tale riproducibile per ogni caso in cui l'obbligo fissato nel II comma dell'art. 27 non sia stato *ab origine* adempiuto.

L'una ipotesi parrebbe maggiormente conforme al ruolo della *Corte-giudice*, siccome idoneo ad adeguarsi alle esigenze dei singoli casi (come dire: a casi diversi, termini diversi...); l'altra, di contro, a quello della *Corte-legislatore*. Solo che, per la prima ipotesi ricostruttiva, verrebbe - una volta di più - avvalorata la tendenza, criticamente rilevata dalla più avveduta dottrina, che vede la Corte piegare e, a conti fatti, riscrivere le regole dei suoi processi (non già *secondo i casi*, oggettivamente considerati, per la vocazione cioè dagli stessi esibita alla loro *universalizzazione*, bensì) *secondo occasione*, con ciò tuttavia smarrendosi l'intima, indefettibile, natura giurisdizionale del processo, pur nella sua complessivamente tipica ed irripetibile conformazione.

La seconda ipotesi, poi, dal suo canto, renderebbe un'ulteriore, tangibile testimonianza dell'uso promiscuo con cui la Corte intende e pratica le proprie funzioni, sì da dismettere, laddove occorra, i panni del giudice e da indossare appunto quelli del legislatore: di un legislatore che da se medesimo si considera abilitato a far luogo ad una pronuncia "additiva" di un enunciato normativo dallo stesso posto ed oggettivamente carente, senza tuttavia passare attraverso la sua formale riscrittura.

Si dirà che si tratta di sottili, quanto però sterili, disquisizioni, dal momento che ciò che solo conta è che finalmente i giudici (e, con loro, anche altre "autorità") avranno modo di far sentire la propria voce davanti alla Corte. E sia. Certo, però, che se un buon fine, per essere raggiunto, deve far pagare il costo di una visibile commistione (o confusione) di funzioni, non c'è da rallegrarsi molto, ove si convenga che i precedenti possono essere quindi imitati con esiti non sempre altrettanto soddisfacenti né per la certezza del diritto costituzionale né per valori ancora diversi che proprio nella stabilità, chiarezza, precostituzione delle regole processuali hanno il perno attorno al quale ruotano e dal quale saldamente si tengono al fine del loro appagamento, il massimo possibile, alle condizioni storicamente e positivamente date.